

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3351 del 15/09/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA CANTONAZZO DI GALLI SOC. AGR. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), LOC. STRADA CINTURA N. 4/2 .
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3428 del 14/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA CANTONAZZO DI GALLI SOC. AGR. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), LOC. STRADA CINTURA N. 4/2 .**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta **AZIENDA AGRICOLA CANTONAZZO DI GALLI SOC. AGR. S.S.**, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di San Pietro in Cerro) con nota del 01/08/2016 (acquisita agli atti da Arpae il 02/08/2016 con prot. n. 8257 e prot. 8258), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento di bovine da latte" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del 07/09/2016 (prot. ARPAE n° 9532 del 7/9/2016 );

**RILEVATO** che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo mediante sub-irrigazione;
- per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che l'allevamento che si andrà a realizzare avrà una potenzialità di:

capi	numero
Vacche da latte	159
Rimonta vacche da latte	105
Vitelli	20

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 9/9/2016 - acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento e tenuto conto che, per quanto attiene l'impatto acustico, non risulta necessario acquisire autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta previsti dalla L. 447/1995 - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZIENDA AGRICOLA CANTONAZZO DI GALLI SOC. AGR. S.S. per l'attività di "allevamento di bovine da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro, Loc. Strada Cintura n. 4/2, dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA CANTONAZZO DI GALLI SOC. AGR. S.S. per l'attività svolta nello stabilimento in oggetto;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZ AGR CANTONAZZO DI GALLI SOC AGR S.S.** (C.F. 01378730335) per l'attività di " *allevamento di bovine da latte*" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Pietro in Cerro loc. Strada Cintura 4/2 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo mediante sub-irrigazione;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue domestiche nel suolo mediante sub-irrigazione**, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto;
  - b) la distanza fra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda acquifera non dovrà risultare inferiore a ad 1 metro dal piano di campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida);
  - c) non dovranno verificarsi fenomeni di impaludamento superficiale;
  - d) il sistema disperdente dovrà risultare collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno;
  - e) dovrà essere rispettata una distanza minima da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere destinate al

servizio di acqua potabile: in particolare tale distanza minima dovrà essere di 30 m. per le opere private e di 200 m. se trattasi di opere pubbliche;

- f) dovrà essere effettuata una periodica rimozione dei fanghi contenuti nel de degrassatore e nella fossa Imhof, prevedendo la regolare asportazione dei fanghi;
- g) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
3. **di impartire**, per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/2016 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- b) dovranno essere adottate le migliori pratiche nella pulizia delle stalle e dell'area di mungitura al fine di minimizzare la produzione delle acque reflue nel rispetto dell'esigenze sanitarie e di salute degli animali;
4. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione, della fossa Imhoff o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**